

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 132

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - CERA - LANCIONI - SATTÀ Giovanni Antonio

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore del comparto ovino per la minimizzazione dei danni da vendita del latte e della carne a prezzo non remunerativo attraverso misure di sostegno per la destagionalizzazione della produzione, la diversificazione dei prodotti e il sostegno alle organizzazioni di produttori (OP)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di seguito estesa affronta il problema della crisi economica del comparto ovino, già oggetto di una precedente proposta di legge (la n. 78), ed in particolare dei danni conseguiti alle aziende in ragione delle irrisolte problematiche del prezzo del latte e della carne. Un comparto, quello ovino, che direttamente e indirettamente occupa più di 90 mila lavoratori, oltre 12.000 aziende con circa tre milioni di capi di ovini su una superficie di pascolo che colloca la regione al primo posto per superficie destinata a prati permanenti e pascoli. La presente proposta di legge, e le misure in essa contenute, di certo non sono sostitutive alla precedente proposta relativa alla medesima materia (proposta di legge n. 78), ma essa risulta essere integrativa e alternativa, in modo tale, che finalmente, le aziende agricole abbiano molteplici strumenti legislativi per tutelare i loro diritti. Ogni azienda agricola deve essere libera di orientare la propria attività ad un metodo produttivo che, in base alle dimensioni, alla dislocazione geografica, al clima, alla conformità del terreno, alle attrezzature possedute ecc, possa conseguire il risultato migliore. Solo attraverso l'approvazione di molteplici misure, l'imprenditore agricolo potrà decidere, a prescindere dalle logiche di mercato di lavorare in un certo modo. I sottoscritti firmatari della proposta di legge de quo, su espresso suggerimento degli stessi allevatori, uditi in molteplici incontri organizzati sul territorio, e ragionando e lavorando assieme a loro, hanno individuato ulteriori interventi legislativi, per fronteggiare l'annoso problema del prezzo del latte ovino e dell'agnello qui di seguito elencati.

- 1) Oggi più che mai, con l'emergenza legata al Coronavirus, il tessuto economico del comparto ovino da latte e ancora più fragile. Si teme, che il dopo virus, possano esserci molteplici problemi per la vendita del pecorino romano nei mercati esteri, soprattutto in quello degli Stati Uniti. Appare, pertanto opportuno, diversificare la produzione, andando a produrre variegate tipologie di formaggi (e non prevalentemente e/o quasi esclusivamente pecorino romano), per suddividere anche il rischio del mercato estero e avere diversi canali di vendita sui vari e diversi tipi di formaggi

prodotti. Per far sì che questo avvenga, è necessario aiutare e incentivare le aziende agricole ad seguire le seguenti operazioni:

- a) Conferire il latte presso stabilimenti di trasformazione (sia privati che cooperative) che certifichino che il latte conferito da quella azienda è stato trasformato non in Pecorino romano. Anche per queste imprese agricole il Governo regionale si impegna a sostenerle con un contributo di euro 0,15 per litro di latte conferito.
- 2) Altro argomento posto all'attenzione dei sottoscrittori della presente proposta di legge, è stato il problema della produzione di latte in Sardegna concentrata solo in alcuni mesi all'anno (da dicembre e giugno). Anche in questo senso, molteplici titolari di aziende agricole chiedono, un sostegno per far produrre le proprie pecore nei mesi da (luglio-novembre). Tale richiesta nasce dal fatto che la produzione del latte sarebbe spalmata in dodici mesi all'anno, e non si intasano i caseifici con il conferimento del prodotto, concentrato per la maggior parte nei mesi di febbraio-maggio. Stesso discorso si potrebbe fare per la produzione dell'agnello da destinare alla macellazione. Infatti, sino ad oggi, la gran parte degli agnelli da macello vengono venduti sempre nei mesi (dicembre-maggio), andando così, ad inflazionare i mercati e conseguentemente il prezzo di acquisto e di vendita. In questo senso la destagionalizzazione della produzione, e dunque, il parto di una parte del patrimonio ovino nel periodo che va da giugno a settembre, determinerebbe la vendita dell'agnello in Sardegna in un periodo dove, milioni di turisti affollano la nostra isola. Tale stato di cose determinerebbe, automaticamente l'innalzamento del prezzo dell'agnello anche nel periodo invernale, in quanto, una parte della produzione viene sottratta in questo periodo per destinarla al periodo successivo, ossia a quello estivo autunnale. Certo è che tale destagionalizzazione presuppone maggiori costi di produzione per le aziende agricole che, dovrebbero fare produrre il proprio gregge nel periodo estivo, con una forte aggiunta di mangimi e foraggi e/o con l'utilizzo di campi irrigui. Per tale motivo, è opportuno oltre che indispensabile che, la Regione, aiuti le aziende che aderiscano a tale tipo di produzione con un incentivo stimato in euro 60 a capo.
- 3) Le aziende agricole costituiscono oggi l'anello debole del comparto, quelle sulle quali gravano tutti i rischi possibili ed immaginabili. Infatti sulle aziende agricole grava sia il rischio della produzione (o meglio mancata produzione e/o poca produzione) sia il rischio della commercializzazione del latte e della carne. Infatti se il prezzo del formaggio non regge, chi ne patisce le conseguenze sono solo e soltanto gli allevatori, che di conseguenza, vedono sottopagato il loro latte. Per tale motivo è indispensabile che la Regione, attraverso contributi al 100 per cento a fondo perduto, finanzia organizzazioni di produttori (OP) per la realizzazione di centrali del latte, in modo tale, che questi ultimi acquisiscano una forza contrattuale nel mercato regionale, nazionale e comunitario e mondiale.

Infatti, in questo modo le organizzazioni di produttori costituite, avranno una forza contrattuale nel vendere una quantità maggiore e unitario di prodotto. La presente proposta rappresenta, come detto, un'assunzione di responsabilità rispetto alla accertata inefficacia dei piani, dei programmi e delle azioni poste in campo sul versante del prezzo del latte e dell'agnello in questi ultimi anni. Anche con questa proposta, si ritiene di dover sostenere le aziende del settore già in difficoltà a causa del mancato recupero dei costi di impresa.

Articolato

Il testo della proposta si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 sulle finalità, premette la sensibilità della Regione rispetto al valore strategico economico e sociale del settore lattiero caseario e della carne. Dichiara la posizione di fermo antagonismo della Regione rispetto a forme di indebita speculazione sul lavoro dei produttori di latte, individuando nella vendita del prodotto al di sotto dei costi di produzione un fenomeno aggressivo dei valori della identità, cultura e dignità dei lavoratori.

L'articolo 2, individua nelle aziende dedite al pascolo estensivo e semi-estensivo i beneficiari dell'intervento. Il presente articolo incentiva il conferimento del latte ad industriali e cooperative che lo trasformano non in pecorino romano. Con il presente articolo si andrà a contenere il problema delle eccedenze di pecorino romano, si scopriranno nuovi mercati, si commercializzeranno ulteriori prodotti che faranno lievitare il prezzo del latte.

L'articolo 3 individua nelle aziende dedite al pascolo estensive e semi-estensive i beneficiari dell'intervento. Il presente articolo incentiva la destagionalizzazione della produzione, promuovendo azioni che incoraggino le aziende agricole alla produzione di latte ovino e dell'agnello sardo in quei periodi dell'anno dove questi prodotti scarseggiano, e dove gli stessi potrebbero essere destinati ad ulteriori nuovi mercati, come solo per citarne alcuni, il mercato dei turisti che arrivano in massa in Sardegna.

L'articolo 4 individua nelle organizzazioni di produttori di latte ovino prodotto da aziende dedite al pascolo estensive e semi-estensive i beneficiari dell'intervento. Il presente articolo incentiva con un contributo a fondo perduto la realizzazione di importanti centri di raccolta del latte, in modo tale che, gli stessi allevatori, considerati oramai l'anello debole della catena del comparto, possano acquistare una nuova e più grande forza contrattuale nella commercializzazione del loro prodotto. Gli articoli 5, 6 e 7 sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento, alla disposizione finanziaria e all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

Politiche emergenziali di sostegno alle aziende ovine e di promozione e conservazione dell'allevamento ovino estensivo e semi-estensivo

1. La Regione considera attivamente il valore strategico del settore lattiero-caseario sotto il profilo economico e sociale e favorisce la creazione e la conservazione delle aziende ovine di allevamento estensivo e semi-estensivo, in ragione della più ampia copertura del territorio, che offrono capillari prospettive occupazionali e, al contempo, costituiscono presidio allo spopolamento delle aree rurali, risultando inoltre strumentali alla salvaguardia dell'ambiente dagli incendi.

2. La Regione incentiva le politiche di tutela e conservazione della tradizione pastorale, dell'identità, della cultura e della dignità dei lavoratori impiegati nella produzione lattiero-casearia e degli altri prodotti dell'allevamento ovino, in modo tale che il prezzo del prodotto non sia inferiore a quello di produzione, oltre al guadagno dell'impresa.

3. Per le finalità di cui al comma 2, nel rispetto delle normative sulla concorrenza, la Regione attiva politiche di bilanciamento delle esigenze economiche delle forze produttive regionali con quelle della trasformazione a livello regionale e nazionale atte a favorire condizioni di equilibrio e reciproco interesse nello svolgimento dell'attività di impresa.

Art. 2

Misure di sostegno urgente agli allevamenti ovini estensivi e semi-estensivi per la trasformazione del latte prodotto in tipi di formaggio diverso dal pecorino romano

1. Al fine di temperare gli effetti dannosi creati dal perdurare del fenomeno della vendita sottocosto del latte, e vista la segnalata e già nota sovra produzione di pecorino romano, la Regione, per il periodo 2021-2023, eroga alle aziende ovine in allevamento estensivo e semi-estensivo condotte da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti con sede nel territorio regionale euro 0,15 centesimi a litro di latte prodotto solo e esclusivamente da capi ovini di razza sarda, allevati in maniera estensiva e semi estensiva e conferito presso stabilimenti di trasformazione, sia privati che cooperative, che certifichino che tale latte a stato trasformato non in Pecorino romano, entro i limiti e con osservanza delle modalità tecniche stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Art. 3

Misure di sostegno urgente agli allevamenti ovini estensivi e semi-estensivi per la destagionalizzazione della produzione

1. Al fine di temperare gli effetti dannosi creati dal perdurare del fenomeno della vendita sottocosto del latte e degli altri prodotti ovini, in particolare la Regione, per il periodo 2021-2023, eroga alle aziende ovine in allevamento estensivo e semi-estensivo condotte da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti con sede nel territorio regionale euro 60 per ogni capo ovino di razza sarda con un ciclo produttivo nel periodo ricompreso dal 15 giugno al 15 novembre. Più precisamente tale premio è erogato per i capi ovini fatti figliare nel periodo ricompreso tra il 1° giugno e il 15 agosto di ogni anno di impegno, entro i limiti e con osservanza delle modalità tecniche stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta

dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Art. 4

Misure di sostegno urgente alle organizzazioni di produttori di allevamenti ovini estensivi e semi-estensivi, per la creazione delle centrali di raccolta del latte prodotto

1. Al fine di far acquisire alle aziende agricole ovine estensive e semi estensive un maggior potere contrattuale nel mercato regionale, nazionale, comunitario e mondiale nella vendita del latte prodotto, la Regione, eroga contributi al 100 per cento a fondo perduto, in favore delle organizzazioni di produttori (OP) per la realizzazione di centrali del latte, entro i limiti e con osservanza delle modalità tecniche stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Art. 5

Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione e di erogazione delle somme di cui all'articolo 2, 3 e 4 sono definite dalla Giunta regionale con apposite delibere entro giorni novanta dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge.

2. Le somme previste all'articolo 2, 3 e 4 sono liquidate agli aventi diritto entro novanta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni di cui al comma 1.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui agli articoli 2, 3 e 4, stimate in euro 25.000.000 annui per complessivi euro 75.000.000 (esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023), si fa fronte, per l'anno 2021, con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale

2020-2023, alla missione 16 - programma 01 mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2021-2023. Per l'esercizio 2021:

- a) in aumento parte spesa: missione 16 - programma 01, per euro 25.000.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e finanziamento dei consorzi di difesa) e articolo 1, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), per euro 25.000.000).

2. Per le annualità 2022-23 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 16 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.